(N. 10)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BENEDETTI, BRAITENBERG, MOTT, PIECHELE, RAFFEINER, RIZZATTI e SPAGNOLLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1953

Aumento delle pensioni del clero ex austriaco

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sacerdoti dei territori ex austriaci, Diocesi di Trento, Bressanone e Gorizia, che esercitavano la cura d'anime prima del Concordato del Laterano, spetta in base al Concordato diritto a pensione.

Essi sono precisamente 180, di cui 110 della provincia di Trento, 45 di quella di Bolzano, 4 di quella di Gorizia e 21 di varie altre provincie.

Otto pensionati ricevono meno di lire 4.000 mensili; diciassette fra le 4 e le 5.000; venticinque fra le 5 e le 6.000; quarantanove di essi fra le 7 e le 8.000; due fra le 9 e 10.000 ed uno 14.475.

Ne consegue che molte pensioni sono affatto irrisorie, tutte inadeguate.

Sembra quindi giusto che tali pensioni vengano almeno raddoppiate.

Il raddoppiamento rappresenta un onere per lo Stato di annue lire 19.680.000; onere che non è certo rilevante e che d'altra parte va di continuo diminuendo a mano a mano che scompaiono i pensionati di cui non pochi sono di età avanzata.

Ciò premesso si propone la seguente:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai sacerdoti già in cura d'anime dei territori ex austriaci, ai quali, in base ai Patti Lateranensi spetta il diritto alla pensione, la pensione viene raddoppiata.

Art. 2.

L'aumento della pensione decorre dal primo gennaio 1953.

Art. 3.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nello *Gazzetta Ufficiale*.